

Segnalazione per il Servizio novità

(a cura della dott.ssa Mariaem Manuela Guerra)

Misure cautelari - Misure cautelari reali - Istanza di riesame - Forme - Presentazione a mezzo posta nella cancelleria di giudice incompetente – Inammissibilità - Ragioni.

In tema di misure cautelari reali, la Terza Sezione della Corte di cassazione ha affermato che è inammissibile la richiesta di riesame presentata a mezzo del servizio postale presso la cancelleria di un giudice diverso da quello competente, poiché la facoltà per la parte privata di presentare l'impugnazione nella cancelleria del giudice del luogo in cui essa si trova, anche se diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, è collegata al dato "naturalistico" della presenza fisica della parte in tale luogo.

Sezione Terza, udienza 20/07/2016 (dep. 28/12/2016), n. 55004 - Pres. S. Amoresano, Rel. G. Liberati.